

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 885)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1959

Indennità speciale annua ai vice brigadieri graduati e militari in quiescenza dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — Fino all'entrata in vigore dello stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate — Esercito, Marina, Aeronautica — emanato con la legge 31 luglio 1954, n. 599, i sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri erano soggetti alle identiche norme per quanto atteneva alla continuità dell'impiego, allo sviluppo della carriera, al trattamento economico, al diritto a pensione, ai doveri di servizio, ed agli obblighi verso lo Stato dopo il collocamento in congedo.

Il nuovo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate, tra le quali è compresa l'Arma dei carabinieri, provvede a regolare anche la posizione giuridica dei sottufficiali dell'Arma stessa, dal grado di aiutante di battaglia e maresciallo maggiore con carica speciale a quella di brigadiere, ignorando però completamente i gradi di vice brigadiere, appuntato, carabiniere scelto e carabiniere, il che ha costituito e costituisce tuttora un danno morale ed economico notevole per gli appartenenti ai gradi stessi.

Ma l'omissione dello stato dei sottufficiali delle Forze armate appare ancora più in-

comprensibile e stridente se si tiene conto che i vice brigadieri, gli appuntati, i carabinieri scelti e i carabinieri sono stati parificati ai sottufficiali dell'Arma agli effetti della assistenza di malattia e del diritto alla indennità di buonuscita, in base al decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1948, n. 1041, nonchè alle norme generali vigenti per i dipendenti dello Stato per quanto attiene alla retribuzione di servizio, in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e per quanto attiene alla liquidazione e riliquidazione del trattamento di quiescenza, in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

Uguualmente, con la legge 17 aprile 1957, n. 260, venne esteso ai sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, previe alcune modifiche e aggiunte, lo stato giuridico in vigore per i sottufficiali delle Forze armate di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, escludendo però dal provvedimento i vice brigadieri, i graduati e i militari del Corpo stesso, modificando in tale modo la posizione giuridica precedente, che accomunava gli ap-

partenenti ai gradi anzidetti ai sottufficiali nella somma dei doveri e degli oneri di servizio, nonché nelle norme per lo sviluppo della carriera, per il trattamento economico, per il trattamento di quiescenza, per le sanzioni disciplinari.

La differenziazione voluta dal legislatore ha procurato danno notevole ai vice brigadieri, ai graduati e ai militari, soprattutto perchè sono stati esclusi dal beneficio della indennità speciale, accordata ai sottufficiali.

Infine, con legge 3 aprile 1958, n. 460, veniva emanato lo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, analogo, nella sostanza, allo stato giuridico dei sottufficiali delle Forze armate di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, e che apportò notevoli benefici di carattere morale ed economico ai sottufficiali interessati, mentre nessun provvedimento similare è stato finora emesso in favore dei vice brigadieri, graduati e guardie del detto Corpo.

È noto che prima della entrata in vigore della legge n. 460, sopra citata, nessuna differenziazione esisteva tra sottufficiali, graduati e guardie, eguali essendo le norme che regolavano i doveri e gli oneri di servizio, la disciplina, lo sviluppo della carriera, il trattamento di retribuzione, il trattamento di quiescenza e gli obblighi verso lo Stato dopo l'avvenuto collocamento a riposo.

Tale parità di fatto, consolidatasi nel tempo fino ad identificarsi come un vero e proprio diritto, e che costituiva una pregevole prerogativa del Corpo, venne gravemente manomessa dal legislatore allorchè promulgò la legge n. 460 senza preoccuparsi se, nel favorire, come favori, i sottufficiali, creava una situazione di inferiorità a danno dei militari appartenenti ai gradi meno elevati, quindi con minori possibilità di avanzamento nella carriera e di miglioramento della retribuzione.

Da quanto sopra esposto risulta evidente la necessità che la ambigua posizione giuridica dei vice brigadieri, graduati e militari debba essere chiarita e corretta riportandola alla pari di quella dei sottufficiali, come in

effetti era prima della emanazione della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Le ragioni dianzi esposte in riferimento all'Arma dei carabinieri, alla Guardia di finanza e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, consiglierebbero evidentemente la presentazione di tre distinti disegni di legge che contenessero i tre stati giuridici per i graduati e i militari dei Corpi armati predetti sulla base di quelli emanati per i sottufficiali. Tre iniziative di legge di questa mole e natura spettano ovviamente al Governo; pur essendo convinti della indilazionabilità di tali provvedimenti, noi riteniamo opportuno in questa sede preoccuparci soltanto dei danni economici derivanti alle categorie più volte ricordate, dalla mancata emanazione dei loro stati giuridici.

Abbiamo perciò elaborato una proposta unitaria, che ci onoriamo di sottoporre alla vostra approvazione, al fine di concedere semplicemente l'indennità speciale annua in aggiunta al trattamento di quiescenza finora spettante ai soli sottufficiali. In particolare dobbiamo qui far presente che gli appartenenti al grado di vice brigadiere nei Corpi armati in discorso, pur essendo considerati dalla legge come sottufficiali, per la loro particolare posizione, non godono attualmente dell'indennità speciale annua, in quanto riservata soltanto ai sottufficiali in servizio permanente. L'articolo 1 della nostra proposta prevede pertanto che ai vice brigadieri, agli appuntati dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza venga corrisposta annualmente una indennità rispettivamente di 60 mila e 55 mila lire; le cifre sono quelle fissate per i gradi corrispondenti delle Forze armate. Parimenti per i militari dei tre Corpi viene prevista una indennità di 50 mila lire annue.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 ripetono in sostanza i requisiti delle leggi sugli stati giuridici, per la corresponsione del beneficio economico: è stato necessario però aggiungere una determinazione convenzionale del requisito del servizio permanente.

All'articolo 2 viene invece prevista la concessione della indennità ai medesimi gra-

duati e militari che essendo già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge godano già della pensione, non abbiano però ancora compiuto gli anni sessantacinque; infatti la indennità speciale, oggetto di questa proposta, è stata appositamente prevista fino all'età di sessantacinque anni, in considerazione dei ristretti limiti di età in vigore per queste categorie agli effetti del collocamento a riposo.

Una parola infine merita di essere spesa a proposito dell'onere finanziario globale richiesto dal provvedimento, nonostante che la sua entità sia abbastanza modesta e le ragioni che consigliano a sostenerlo siano di tale gravità morale da farlo accettare senza difficoltà.

Secondo le notizie più recenti i vice brigadieri, gli appuntati, i carabinieri scelti e i carabinieri normalmente in servizio sarebbero in totale 35 mila. Presumendo che venga posto annualmente in congedo il 10 per cento della forza in organico con diritto a pensione, la spesa annua per indennità speciale ai collocandi a riposo sarà di 200 milioni; ad essa si deve aggiungere quella per i già pensionati, che da calcolo approssimato per eccesso si dovrebbe aggirare intorno ad altri 590 milioni. In totale dunque

circa 800 milioni da mettere a carico del bilancio del Ministero della difesa.

Con analoghi criteri si può calcolare che per il Corpo della guardia di finanza l'onere totale annuo che il provvedimento comporta sarà di 420 milioni da porre a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Parimenti per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'onere è stato calcolato, sempre per eccesso, in circa un miliardo.

Si può facilmente convenire che, presi singolarmente, questi oneri non destano alcuna preoccupazione circa la necessità di ritrovare appositi cespiti di entrata: possono essere pertanto posti a carico dei normali stanziamenti dei tre bilanci in questione.

L'articolo 4 infine dispone sulla entrata in vigore della legge, in modo da favorire la speditezza dei calcoli e la chiarezza dei nuovi rapporti di credito che si verrebbero ad instaurare a favore delle categorie ricordate.

Siamo sicuri che, in attesa della emanazione degli stati giuridici necessari per i graduati e i militari dei tre Corpi, il Parlamento voglia intanto compensarli del mancato beneficio economico loro derivante, approvando il disegno di legge che sottoponiamo alla sua attenzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità speciale annua non reversibile, ai vice brigadieri, agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri dell'Arma dei carabinieri, e ai gradi corrispondenti del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nelle misure seguenti:

lire 60.000 annue lorde per i vice brigadieri;

lire 55.000 annue lorde per gli appuntati;

lire 50.000 annue lorde per i carabinieri scelti e i carabinieri; i finanzieri scelti e i finanzieri; le guardie scelte e le guardie.

L'indennità di cui al precedente comma è corrisposta ai vice brigadieri, ai graduati e ai militari che cessino dal servizio permanente per raggiunti limiti o per infermità provenienti da causa di servizio e fino al compimento degli anni 65.

Agli effetti del comma precedente assumono la posizione di servizio permanente i vice brigadieri, i graduati e i militari che abbiano ultimato la seconda rafferma triennale.

Art. 2.

Ai vice brigadieri, ai graduati e ai militari indicati nell'articolo precedente che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni 65, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1959, la indennità prevista dal precedente articolo 1.

Art. 3.

L'onere finanziario derivante dalla attuazione della presente legge è posto a carico dei normali stanziamenti rispettivamente del bilancio del Ministero della difesa per l'Arma dei carabinieri, del Ministero delle finanze per il Corpo della guardia di finanza, del Ministero dell'interno per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.